

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4488

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AULETA, BELLOCCHIO, VISCO, DI PIETRO, BRUZZANI,  
SERRA, POLIDORI, ROMANI, UMIDI SALA, MONELLO, PA-  
SCOLAT, TRABACCHI, PELLICANI, RAVASIO**

*Presentata il 17 gennaio 1990*

### Disciplina fiscale del trasferimento della proprietà dei beni d'occasione

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dati pubblicati in questi giorni, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1986 per il 1985, hanno riaperto le discussioni circa la estensione della sottrazione, con mezzi leciti e non, di materia imponible dal prelievo tributario. È universalmente riconosciuto che il fenomeno esiste ed ha vaste dimensioni e, ciò nonostante, sembra che le cure proposte per combatterlo e vincerlo siano ancora una volta quelle di sempre!

Probabilmente, così come è accaduto per il passato, se non vi saranno fatti nuovi, dovremo attendere la inveterata tardiva pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate per il 1986 per assistere ad una nuova,

ricorrente ed effimera indignazione generale sulla complessità ed iniquità del nostro sistema fiscale.

La presente proposta di legge, che ben si inquadra nel tentativo portato avanti con tenacia dai presentatori sin dalla IX legislatura, vuole, invece, affrontare e risolvere, in un settore trascurato ma non meno importante di altri, tre questioni:

a) eliminare tutti quegli adempimenti che risultano gravosi per il contribuente e nello stesso tempo poco o nient'affatto garantisti per l'Erario;

b) ricondurre a tassazione operazioni che allo stato attuale eludono ogni forma di prelievo;

c) introdurre nel nostro sistema fiscale le indicazioni che provengono dalla CEE.

Il settore preso in considerazione è quello dei beni mobili usati, suscettibili di essere reimpiegati così come sono o previa riparazione; tra questi sono compresi, con un esplicito riferimento, i beni iscritti in pubblici registri. A tal fine l'articolo 1 della proposta di legge fornisce una definizione di carattere generale dei beni d'occasione, attualmente mancante nell'ordinamento, il quale conosce soltanto le « cose antiche o usate » di cui all'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ivi considerate ai soli fini di tale legge.

Per meglio comprendere, con una esemplificazione, l'importanza del provvedimento proposto, forse è utile riassumere le modificazioni intervenute negli anni nello specifico settore commerciale della compravendita delle auto usate e le disposizioni che regolano tale settore.

Inizialmente la domanda era rivolta principalmente verso auto nuove, poi si è passati ad una richiesta di auto nuove con la contemporanea offerta, in permuta, di auto usate. In tempi più recenti, si è sviluppato un vero e proprio autonomo mercato dell'usato attraverso vari e noti sistemi, posti in essere dai costruttori più importanti. I mutamenti sono stati originati non solo dal crescere dei costi di esercizio e di manutenzione, con il conseguente allungamento della vita utile del bene, ma anche e soprattutto dal forte rialzo dei prezzi di vendita delle auto nuove e della contestuale diversificazione e meno costosa offerta di auto già immatricolate.

Dai dati ACI disponibili per il 1989, risulta che, senza considerare i motocicli e gli autocarri, le transazioni relative alle auto usate sono state circa 3.000.000, delle quali più dell'80 per cento sono state effettuate nell'Italia centrale e settentrionale, con una forte concentrazione nel cosiddetto « triangolo industriale ». La metà delle auto a benzina, che rappresentano gli otto decimi delle transazioni,

sono al di sotto dei 1000 centimetri cubi e circa un terzo tra i 1000 e 1500 centimetri cubi.

Le auto « vecchie » sono vendute a prezzi quasi sempre più alti di quelli stabiliti dai listini di giornali e riviste specializzate.

Le piccole e medie imprese, iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e in possesso delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il commercio di auto usate, sono circa 20.000, rappresentate per un quarto da concessionari e per tre quarti da venditori autorizzati e commercianti, e per il loro tramite sono effettuate più del 50 per cento delle transazioni.

Come è facile notare, il valore delle auto usate le cui transazioni sono state effettuate nel 1989 per il tramite di imprenditori, presumendo un valore medio unitario di 5.000.000 di lire, è molto prossimo ai 7-8 mila miliardi.

Se a tale importo si aggiunge il valore di tutti gli altri « beni d'occasione », così come definiti dall'articolo 1 della presente proposta di legge, annualmente commercializzati, si ha un quadro più o meno esatto delle dimensioni del settore che si intende disciplinare e dei vantaggi che potranno derivarne per l'erario!

Attualmente esistono due mercati dei beni d'occasione: quello delle transazioni direttamente tra soggetti privati e quello che vede uno dei contraenti soggetto dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto operatore commerciale del settore. Il primo risulta molto più concorrenziale del secondo per i seguenti motivi.

Si consideri un bene usato A il cui valore di mercato sia di lire 10.000.000. Se il bene è venduto da un privato ad altro privato il contratto si perfeziona con la consegna del bene e il pagamento del prezzo pattuito di lire 10.000.000, senza ulteriori aggravii e formalità per l'alienante e l'acquirente.

Se invece lo stesso bene A è venduto da un imprenditore, la cui attività è quella di commercio al dettaglio dello stesso bene, non potrà costare all'acquirente meno di 11.900.000, essendo la

transazione soggetta ad IVA del 19 per cento.

Ancora, se è il predetto imprenditore ad acquistare da un privato il bene A, il prezzo che tenterà di pagare sarà inferiore a lire 10.000.000, per compensare, almeno in parte, le maggiorazioni che si avranno all'atto della rivendita per effetto dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto della base imponibile.

Insomma, se uno dei contraenti è un privato e l'altro un operatore del settore, il prezzo da quest'ultimo pagato o riscosso per un bene è minore di quello pagato da un acquirente privato, per il divieto dell'autofatturazione, ed è maggiore di quello riscosso da un venditore privato, per effetto dell'applicazione IVA sulle operazioni.

Se il caso più noto è quello dell'auto usata, è evidente come lo stesso ordine di problemi si ponga per qualsiasi bene d'occasione.

In sostanza, quando un bene d'occasione già acquistato originariamente da un privato o da un soggetto che non ha potuto detrarsi l'IVA a monte, viene rivenduto da un imprenditore, la cui attività è il commercio del bene stesso, l'IVA finisce col gravare due volte sul consumatore finale: una prima volta quando il bene è stato acquistato nuovo da un soggetto che non ha potuto detrarsi l'imposta pagata ed una seconda volta quando lo stesso bene è acquistato presso un rivenditore che lo ha ricevuto da un alienante senza fattura o senza l'esposizione separata in fattura dell'IVA pagata.

Tale situazione, che porterebbe a una ingiusta duplicazione di imposta, con ripercussioni negative anche sul piano concorrenziale, viene di fatto evitata con un « aggiramento » delle norme mediante il ricorso all'istituto della procura speciale, con esclusione della presunzione di cui all'articolo 1709 del codice civile.

Infatti, la maggior parte dei concessionari di auto, ad esempio, quando vende un'auto nuova e riceve in « permuta » un'auto usata, per evitare di soggiacere alle iniquità di cui sopra, richiede al cliente un mandato a vendere l'auto

usata, trasformandosi così, con l'avallo anche dell'Amministrazione finanziaria, da commerciante in proprio dell'auto usata in mediatore o intermediario senza compenso che colloca l'auto usata per conto del proprietario.

I danni per l'erario sembrano ovvi e consistenti, non solo per la mancata applicazione dell'IVA ma anche per la sottrazione di redditi all'imposizione diretta.

Per le cessioni dei predetti beni d'occasione effettuate da privati e assimilati, l'articolo 2 della presente proposta tenta di superare le disparità di trattamento fiscale e le possibili elusioni di imposta, riconducendole ad una situazione di massima chiarezza commerciale e, coerentemente con quanto previsto dalla proposta di direttiva del Consiglio CEE presentata l'11 gennaio 1989, stabilendo che per il rivenditore la base imponibile IVA è costituita dalla differenza, in assenza di fattura di acquisto con addebito di imposta, tra il prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e quello di acquisto, al lordo di tale imposta.

Opportunamente, sembra ai proponenti, gli articoli 3 e 4 stabiliscono che concorrono a formare il volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 gli interi importi, e non più solo le suddette differenze, delle operazioni effettuate e che in presenza di sistemi di vendita misti (applicazioni dell'IVA sull'intera base imponibile e sulla ripetuta differenza) devono essere tenute distinte contabilità IVA per l'uno e l'altro regime. Gli articoli 5 e 6, invece, senza attenuare le dovute garanzie, tentano di snellire gli adempimenti cartacei e burocratici a cui soggiacciono attualmente i rivenditori, mediante un sistema di trascrizioni nei pubblici registri, per i soli beni d'occasione oggetto della transazione per i quali ciò sia previsto dalle leggi vigenti, che sia semplice e sicuro.

In conclusione, onorevoli colleghi, anche in un campo così complesso e complicato come quello fiscale, la migliore arma per poter combattere e vincere comportamenti illeciti o comunque ten-

denti ad eludere le norme vigenti sembra che sia, ancora una volta, quella della chiarezza e della semplicità.

La presente proposta di legge, che si spera possa essere sollecitamente approvata dal Parlamento, pare ai proponenti che abbia tali requisiti, non solo perché, sottraendoli ad inutili e complicati adempimenti o ad una concorrenza poco soste-

nibile, comporta dei vantaggi per gli operatori interessati, ma anche e soprattutto perché, disciplinando in modo organico e razionale, secondo prevedibili indicazioni della CEE, un settore economico importante, costringe i soggetti passivi a fare emergere imponibili ai fini IVA e imposte dirette per valori di non poco conto per l'erario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati beni d'occasione i beni mobili usati e suscettibili di reimpiego tal quali o previa riparazione, compresi gli oggetti d'arte, gli oggetti da collezione e gli oggetti di antiquariato, e le cose antiche o usate di cui all'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono altresì considerati beni d'occasione, qualora siano reimmessi in commercio, quelli iscritti nel Registro aeronautico nazionale, di cui al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nel Pubblico registro automobilistico, di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nei registri di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1989, n. 171.

2. Non sono considerati beni d'occasione l'oro, gli altri metalli preziosi e le pietre preziose. Non sono considerati altresì beni d'occasione gli oggetti, appartenenti alle categorie indicate al comma 1, composti d'oro o di altri metalli preziosi o ornati di pietre preziose, quando il valore di tali materie superi il 50 per cento del prezzo di vendita degli oggetti stessi.

## ART. 2.

1. Dopo la lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:

« *f)* per le cessioni di beni d'occasione acquistati presso privati o soggetti passivi che non hanno potuto operare la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, dalla differenza, per ciascuna

cessione, tra il prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e il prezzo di acquisto, al lordo di tale imposta. Si applica in ogni caso il primo comma alle cessioni di beni d'occasione quando il rivenditore li ha acquistati o importati da soggetti passivi che hanno esposto in fattura separato addebito dell'imposta sul valore aggiunto ».

ART. 3.

1. Ai fini della determinazione del volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni d'occasione sono assunte per l'intero corrispettivo, qualunque sia il regime a cui sono soggette ai fini della determinazione della base imponibile.

ART. 4.

1. Il soggetto passivo che, in ragione della propria attività, utilizza congiuntamente ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, il regime normale e il regime di cui alla lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dall'articolo 2 della presente legge, deve tenere contabilità separate per le attività soggette all'uno e all'altro regime, secondo modalità che verranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

ART. 5.

1. Il trasferimento della proprietà dei beni d'occasione, iscritti nei pubblici registri di cui al comma 1 dell'articolo 1, a favore di titolari di autorizzazioni amministrative ai sensi delle leggi vigenti per l'esercizio del commercio al dettaglio degli stessi beni, deve essere accompagnato da dichiarazione o atto di vendita con sottoscrizione autentica dell'alienante.

2. La dichiarazione o atto di vendita di cui al comma 1 deve essere annotata, a cura dell'acquirente-venditore e in esenzione di imposta di registro ed erariale, nei pubblici registri nei tempi e con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze.

3. I titolari di autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio al dettaglio di beni d'occasione iscritti nei pubblici registri possono utilizzare tali beni per la circolazione solo a scopo di prova con l'osservanza delle norme vigenti.

#### ART. 6.

1. Il trasferimento della proprietà dei beni d'occasione iscritti nei pubblici registri, a favore di soggetti diversi dai titolari di autorizzazioni amministrative di cui al comma 1 dell'articolo 5, deve essere trascritto nel pubblico registro, mediante la presentazione della dichiarazione o atto di acquisto di cui allo stesso articolo 5 e degli altri titoli previsti dalle leggi vigenti.

2. La trascrizione di cui al comma 1 è valida a tutti gli effetti per la continuità delle trascrizioni di cui all'articolo 2688 del codice civile.

3. I pubblici registri, nella trascrizione del trasferimento della proprietà, attestano che i titolari di autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio al dettaglio che vendono il bene d'occasione lo hanno acquistato ai sensi dell'articolo 5.

#### ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.